

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CREMA

Riconoscimento della sindrome da stanchezza cronica (CFS) quale malattia invalidante che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria

Presentata il 30 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! Tutti hanno dei periodi di stanchezza, solitamente transitoria, dovuti a cause conosciute come per esempio lo stress o il superlavoro, questa stanchezza tuttavia migliora con il riposo e non dà troppa preoccupazione.

Se invece la stanchezza diventa cronica è consigliabile rivolgersi ad un medico esperto che possa escludere le molte malattie che possono essere a base di questo sintomo. Circa un quarto dei pazienti che consultano il medico lamentano una stanchezza prolungata, un sintomo comune in molte malattie. Molti studi indicano che solo alcuni di questi pazienti incontrano i criteri della Sindrome da stanchezza cronica.

La sindrome da stanchezza cronica (Chronic Fatigue Syndrome - CFS) è un disturbo dalle origine ancora oscure, caratterizzato da una stanchezza prolungata e debilitante, e da multipli sintomi non specifici, quali cefalea, mal di gola ricorrente, dolori muscolari e alle ossa, disturbi del sonno, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione e da un malessere generale. I sintomi per definizione si protraggono per minimo per 6 mesi, ma spesso nella realtà per anni.

La complessità della sindrome da stanchezza cronica e l'esistenza di diversi ostacoli alla sua comprensione rendono necessario un approccio integrato per lo studio di questa patologia e di patologie similari.

Non esiste ad oggi un farmaco specifico per la sindrome da stanchezza cronica. I trattamenti effettuati servono a ridurre i sintomi quale il dolore muscolare e alle ossa, gli stati febbrili associati alla malattia. Molta gente con sindrome da stanchezza cronica avverte la depressione ed altri problemi psicologici che possono migliorare con un adeguato trattamento.

Per queste ragioni si ritiene doveroso, allo scopo dell'effettiva tutela statale, l'inserimento della sindrome da stanchezza cronica tra le malattie croniche o invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni elencate nel Decreto Ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329.

L'unica causa ostativa all'inserimento proposto nel Decreto Ministeriale è rappresentata dalla non inclusione della sindrome da stanchezza cronica nella classificazione internazionale delle malattie (lista ICD-10), redatta dall'organizzazione mondiale per la sanità (WHO), in quanto alle malattie inserite nell'ICD-10 viene attribuito dall'organizzazione mondiale per la sanità un codice identificativo, che viene riprodotto dall'elenco contenuto in allegato al Decreto Ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329. Si ritiene che la non inclusione della sindrome da stanchezza cronica nell'elenco ICD-10 non costituisca una barriera all'ingresso della sindrome in considerazione tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e alle relative prestazioni per il fatto che molte altre malattie vengono elencate nel Decreto Ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329, pur non essendo presenti nell'ICD-10, ad esse vengono attribuiti codici identificativi redatti *ex novo*.

Art. 1

1. La sindrome da stanchezza cronica (CFS) è riconosciuta quale malattia invalidante per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Sono esenti dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria le prestazioni sanitarie appropriate per la conferma della diagnosi, per il monitoraggio della patologia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

2. Con regolamento del Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1, il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

On. Giovanni Crema